SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 16 SETTEMBRE 1982 [1]

Office national des pensions pour travailleurs salariés contro Alice Vlaeminck (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Gand)

«Previdenza sociale — Non cumulo fra prestazioni e prestazione minima»

Causa 132/81

Massime

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questione priva d'oggetto — Non luogo a provvedere
(Trattato CEE, art. 177)

Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte non può pronunziarsi su una questione sollevata dal giudice nazionale, qualora, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto proprie della causa principale, la questione stessa non consenta di distinguere gli elementi interpretativi di diritto comunitario di cui il giudice proponente potrebbe valersi al fine di risolvere, in funzione di tale diritto, la lite dinanzi ad esso pendente.

Nel procedimento 132/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail (Corte d'Appello del lavoro) di Gand, divisione di Bruges, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS, Bruxelles,

e

ALICE VLAEMINCK, residente a Bruges,

1 — Lingua processuale: l'olandese.

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La signora Alice Vlaeminck, vedova Saelens, prestava attività quale lavoratrice subordinata in Belgio dal 1926 al 1929 e dal 1950 al 1970 e in Francia dal 1931 al 1936. Il defunto coniuge della stessa, il sig. Saelens, era stato occupato in Belgio come lavoratore subordinato dal 1926 al 1929 e dal 1940 al 1942 prestando attività lavorativa in Francia, quale frontaliero, dal 1930 al 1939.

Con provvedimento amministrativo 9 agosto 1971, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale per le pensioni dei lavoratori — ONPTS) belga riconosceva alla Vlaeminck, a far data dal 1° settembre 1971, una pensione di vecchiaia liquidata in $^{25}/_{40}$, in base a quote annuali di $^{1}/_{40}$, pari al periodo di assicurazione di 25 anni compiuto in Belgio, concedendole altresì, con la stessa decorrenza, una pensione superstiti nella misura di $^{17}/_{17}$, corrispondente al periodo di contribuzione di 17 anni maturato dal sig. Saelens sia in Belgio che in Francia.

Secondo le informazioni fornite dall'ONPTS su richiesta della Corte, la pensione superstiti era stata calcolata in base al solo regime pensionistico belga dato che non era stato riconosciuto un diritto alle pensione superstiti in Francia. L'ONPTS aveva applicato in particolare l'art. 18, n. 6, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati. Tale disposizione stabilisce, in ordine ai lavoratori frontalieri:

«... la vedova del lavoratore può ricevere una pensione superstiti pari alla differenza fra l'importo della pensione superstiti che le spetterebbe se quest'attività fosse stata svolta nel Belgio e l'importo della pensione ottenuta per la stessa attività a norma delle leggi del paese dell'occupazione.

Tale trattamento costituisce una pensione minima. Tuttavia, per l'applicazione dell'art. 50 del regolamento del Consiglio della Comunità economica europea n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, il minimo viene determinato senza tener conto della pensione estera».

L'importo della pensione superstiti di 17/17 veniva tuttavia ridotto. Tale riduzione era fondata, secondo quanto asserito dall'ONPTS, sul regime di non cumulabilità contemplato dall'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967 che disciplina, in via generale, il regime delle pensioni di vecchiaia e superstiti per i lavoratori subordinati. In forza di tale norma la pensione superstiti può essere cumulata con una o più pensioni di vecchiaia solo a concorrenza di un importo pari al 110 % dell'ammontare della pensione superstiti.

Con provvedimento notificato il 19 luglio 1971, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord de la France (CRAM) concedeva alla Vlaeminck, sempre dal 1° settembre 1971, una pensione di vecchiaia prorata, corrispondente al periodo di assicurazione di 23 trimestri compiuto dalla stessa in Francia.

Con provvedimento 25 novembre 1976, la CRAM le concedeva altresì, con decorrenza 1° gennaio 1973, una pensione superstiti prorata corrispondente al periodo di assicurazione di 37 trimestri compiuto dal sig. Saelens in Francia. Tuttavia, quest'ultima pensione veniva ridotta a 0 FF, con effetto dalla stessa data, per il seguente motivo: «Pensioni dirette belga e francese non cumulabili con la pensione di riversibilità». La CRAM si richiamava al riguardo allo art. 12 del regolamento n. 1408/71 e all'art. 7 del regolamento n. 574/72. Essa detraeva quindi dall'importo della pensione superstiti francese la somma delle pensioni di vecchiaia belga e francese (da essa ritenuta superiore all'ammontare della pensione superstiti).

Tale provvedimento della CRAM induceva l'ONPTS a modificare d'ufficio la pensione superstiti belga della Vlaeminck, pur lasciando inalterata la pensione belga di vecchiaia dell'interessata. Con provvedimento 11 gennaio 1977, l'ONPTS le concedeva, con decorrenza 1° gennaio 1973, una pensione superstiti prorata di $^{7}/_{17}$, dell'ammontare annuo di 30 312 FB, calcolata ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e corrispondente al solo periodo di assicurazione di 7 anni maturato dal Saelens in Belgio. Tale pensione prorata non è stata ridotta in applicazione dell'art. 52 del regio de-

creto 21 dicembre 1967. L'ONPTS comunicava altresì che l'ammontare della «prestazione minima» era di $^{17}/_{17}$, ossia di 73 617 FB. Nel provvedimento 11 gennaio 1977 si afferma inoltre:

«La pensione superstiti belga è cumulabile con una o più pensioni di vecchiaia solo fino a concorrenza del 110 % di FB 73 617 × $^{17}/_{17}$, ossia della somma di 80 979 FB.

Di conseguenza, la Sua pensione superstiti belga viene ridotta a far data dal 1° gennaio 1973 in applicazione dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1408/71 e dell'art. 7 del regolamento CEE n. 574/72.»

Secondo le informazioni fornite dall'ONPTS su richiesta della Corte, il complemento di $^{10}/_{17}$, calcolato a norma dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 e corrispondente al periodo di assicurazione di 10 anni maturato dal Saelens in Francia, è stato soppresso in quanto l'importo della pensione superstiti prorata, liquidato in conformità alla disciplina comunitaria, superava quello della pensione superstiti riconoscibile a norma della sola legge belga in materia.

2. La Vlaeminck proponeva ricorso dinanzi al Tribunal du travail di Bruges per ottenere l'annullamento del provvedimento, adottato dall'ONPTS l'11 gennaio 1977, di riduzione della propria pensione superstiti belga a norma dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, sostenendo che la pensione francese non era né concessa, né corrisposta.

Con sentenza 13 giugno 1979, il Tribunal du travail di Bruges annullava il provvedimento dell'ONPTS per carenza di motivazione.

L'ONPTS interponeva quindi appello dinanzi alla Cour du travail di Gand, divisione di Bruges, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma del proprio provvedimento amministrativo 11 gennaio 1977. Esponendo i motivi d'impugnazione, l'ONPTS asseriva che il diritto comunitario non dispone che l'applicazione delle norme sulla non cumulabilità da parte di uno Stato membro, nella specie la Francia, comporti un complemento maggiore in un altro Stato membro, nella specie, il Belgio.

Reputando necessaria una pronunzia della Corte al fine di decidere la controversia, la Cour du travail di Gand, divisione di Bruges, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, la questione seguente:

«se, nell'applicare il regolamento n. 1408/71 ad una pensione superstiti attribuita in Francia ad un belga, ma non pagabile, le disposizioni anticumulo possano nuovamente essere applicate nel Belgio — all'interessata veniva attribuita in Francia, dal 1° gennaio 1973, una pensione superstiti di FF 1 418, tuttavia non pagabile a norma dell'art. 12 del regolamento n. 574/72; il Regio Ufficio per le pensioni dei lavoratori attribuiva all'interessata una pensione di vecchiaia non modificata, ma dalla pensione superstiti veniva detratta la pensione superstiti francese in conformità alla disposizione anticumulo di cui ai soprammenzionati regolamenti CEE».

3. L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1981.

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la signora Alice Vlaeminck, rappresentata dal sig. J. Lierman, procuratore ad litem,

il Governo italiano, rappresentato dal sig. Arnaldo Squillante, in qualità di agente, e dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. John Forman e Pieter Jan Kuyper, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 25 novembre 1981, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, di assegnare la causa alla Terza Sezione senza procedere a preventiva istruzione. Essa ha tuttavia richiesto all'Office national des pensions pour travailleurs salariés informazioni ulteriori in ordine al calcolo delle pensioni della Vlaeminck.

II — Osservazioni scritte

1. La *Vlaeminck* rinvia alle sue conclusioni nella causa principale sostenendo che, in forza dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50, essa ha diritto, in qualità di vedova di un lavoratore, ad una pensione superstiti pari alla differenza fra l'importo della pensione superstiti che essa otterrebbe ove l'attività lavorativa fosse stata esercitata in Belgio e l'importo della pensione riconosciuto per la stessa attività in forza della normativa del paese dell'occupazione. Non va tenuto conto, a suo parere, della pensione superstiti francese dato che essa non viene effettivamente corrisposta in conformità alle norme anticumulo del regolamento n. 1408/71.

La legge belga garantisce una pensione minima a norma dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 in forza del quale il complemento da corrispondere è pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute e la pensione minima, ossia, nella specie, FB 73 617.

2. Il *Governo italiano* osserva che l'applicazione indipendente delle norme anticumulo da parte degli Stati membri può provocare distorsioni da correggere ed eliminare definendo i limiti di operabilità dei meccanismi anticumulo.

La giurisprudenza della Corte sembra partire dal presupposto che non esistono interferenze fra norme comunitarie e norme nazionali in materia. Non ne consegue però che le norme comunitarie si disinteressino dei modi con cui gli enti nazionali riconoscono diritti a pensioni acquisite autonomamente.

Al contrario, è incompatibile con la funzione di coordinamento propria della normativa comunitaria ammettere che gli Stati membri riducano in maniera arbitraria e incontrollabile le prestazioni nazionali tenendo conto delle contribuzioni versate in un altro Stato membro. Ciò risulta in particolare dall'art. 12 del regolamento n. 1408/71 che si propone di fissare i limiti di applicazione delle disposizioni anticumulo nazionali, proprio al fine di attuare tale coordinamento.

3. La *Commissione* ritiene che l'ONPTS, sostituendo la pensione superstiti nella misura piena di $^{17}/_{17}$, assicurata dall'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50, con una pensione superstiti prorata, cal-

colata a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, non ha applicato alcuna disposizione anticumulo. La riduzione della pensione deriva piuttosto dalla cessata corresponsione del complemento di $^{10}/_{17}$ a seguito della concessione della pensione superstiti francese. Di conseguenza, non si verifica un caso di doppia applicazione delle disposizioni anticumulo da parte dell'ONPTS, ma un'applicazione, di per sé corretta, dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.

Muovendo da tale presupposto, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, il problema consista nello stabilire se l'ONPTS può legittimamente fondarsi sulla concessione di una pensione superstiti francese pro quota, non corrisposta in applicazione delle disposizioni anticumulo, per determinare anch'esso una pensione superstiti prorata in sostituzione dell'ammontare in misura piena della pensione garantita dall'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50. Il problema sembra quindi ridursi a quello di stabilire gli elementi che compongono tale pensione garantita. Orbene, tale problema non è di diritto comunitario, ma di diritto nazionale.

Innanzitutto va considerato che la «pensione minima» di cui alla legge belga non è una pensione comunitaria e che la sua composizione non può essere determinata applicando norme comunitarie. Spetta agli Stati membri stabilire le prestazioni minime ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 sulla base delle rispettive leggi nazionali.

In secondo luogo, la Commissione sostiene che la «pensione minima» stabilita dalla legge belga non costituisce in maniera generale una prestazione minima ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71 come risulta dalla sentenza 30 novembre 1977 (causa 64/77, Torri, Racc. pag. 2299).

Alla luce di tale sentenza, la Commissione espone due argomenti che militano contro la tesi per cui nella specie si tratterebbe di una prestazione minima ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71.

Un primo indizio discende dal fatto che la disposizione di cui all'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 non figura nella dichiarazione fatta dal Belgio ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71. In forza di tale norma, gli Stati membri menzionano, fra l'altro, le prestazioni minime di cui all'art. 50 in dichiarazioni notificate e pubblicate.

Un secondo indizio potrebbe rinvenirsi nel fatto che la pensione minima a norma della legge belga coincide con la prestazione teorica di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Ora, nella sentenza precitata, la Corte ha appunto respinto la tesi secondo cui la prestazione minima doveva essere pari alla pensione teorica.

La Commissione conclude che la «pensione minima» di cui all'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50 non costituisce una prestazione minima ai sensi dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71. In ogni caso, il problema della composizione di tale pensione minima e dell'ammontare del complemento che l'ONPTS deve corrispondere è di diritto nazionale, non comunitario, e spetta quindi al giudice nazionale risolverlo.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 4 febbraio 1982, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, col sig. Guy Auwerx, in qualità

di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Pieter Jan Kuyper, membro del suo servizio giuridico, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla udienza del 25 marzo 1982.

IV — La riapertura del procedimento

Con ordinanza 28 maggio 1982, la Corte (Terza Sezione) ha disposto la riapertura del procedimento incaricando il giudice relatore di prendere i necessari provvedimenti istruttori. Questi ha posto ulteriori quesiti all'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), nonché al Governo francese.

1. L'*ONPTS* è stata invitata a render noto se la Vlaeminck avesse ottenuto, in forza del provvedimento ONPTS 11 gennaio 1977, una pensione superstiti belga inferiore a quella precedentemente concessa sulla base del provvedimento ONPTS 9 agosto 1971 e se la pensione di vecchiaia della stessa, pure riconosciuta da quest'ultimo atto, fosse rimasta inalterata a seguito del provvedimento di modifica 11 gennaio 1977.

Nella propria risposta, l'ONPTS ha comunicato che il provvedimento 11 gennaio 1977 ha lasciato immutata la pensione di anzianità concessa alla Vlaeminck col provvedimento 9 agosto 1971. Tale pensione, calcolata secondo l'indice appropriato, ammonterebbe a FB 49 572.

D'altro canto, l'ONPTS ha precisato che il provvedimento 11 gennaio 1977 dispone il versamento di una pensione superstiti (FB 30 312) più elevata di quella precedentemente concessa (FB 25 761). Infatti, mentre nel provvedimento 9 agosto 1971 la pensione superstiti è stata inizialmente calcolata sulla base di FB 73 617, tale importo veniva poi ridotto a FB 25 671 in applicazione della disposizione anticumulo di cui all'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967. Invece l'importo della pensione superstiti prorata, definito in FB 30 312 dal provvedimento di modifica 11 gennaio 1977, non è stato ridotto in applicazione della suddetta disposizione anticumulo il cui effetto sulla pensione pro quota è limitato dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72. In forza di tale disposizione, la prestazione che comporta l'applicazione della disposizione anticumulo viene presa in considerazione solo per la parte del suo importo determinata moltiplicando l'importo stesso per il prorata in base al quale è stata calcolata la prestazione da sottoporre alla norma anticumulo. L'applicazione di tale disposizione comunitaria ha per conseguenza, nella specie, il superamento del limite di cumulabilità stabilito dalla legge nazionale (FB 73 617 × 110 % = FB 80 979).

In conclusione, l'ONPTS asserisce che il provvedimento di modifica 11 gennaio 1977 ha attribuito alla Vlaeminck una pensione superstiti prorata più elevata di quella riconosciutale con provvedimento 9 agosto 1971, alla luce delle norme anticumulo belghe e di quelle dei regolamenti che disciplinano la materia.

2. Il *Governo francese* è stato invitato, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte

di giustizia, a comunicare in base a quali norme nazionali o comunitarie la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord de la France (CRAM), nel provvedimento 25 novembre 1976, ha calcolato in FF 1 418 la pensione superstiti spettante alla Vlaeminck e ha ridotto a zero tale importo.

Nella sua risposta il Governo francese ha reso noto che la CRAM, per determinare l'importo della pensione di reversibilità spettante alla Vlaeminck, aveva applicato l'art. 12 del regolamento n. 1408/71. Essendo le pensioni di vecchiaia e di riversibilità prestazioni di natura diversa di fronte alla legge francese, è stato ritenuto che dovessero operare le norme anticumulo fra le prestazioni dirette di vecchiaia e le prestazioni di reversibilità contemplate dalla normativa francese, nella fattispecie la legge 3 gennaio 1975 n. 75-3 e il decreto 24 febbraio 1975, n. 75-109.

In forza della normativa vigente al 1° luglio 1974 il congiunto superstite cumula la pensione di reversibilità con le prestazioni dirette di vecchiaia entro il limite della metà del totale di tali prestazioni e della pensione principale di cui beneficia o avrebbe beneficiato l'assicurato e posta a base del calcolo della prestazione di reversibilità, ovvero fino a concorrenza dell'importo complessivo della pensione di vecchiaia minima di cui all'art. L 345 del Codice di previdenza sociale e dell'indennità integrativa del Fondo nazionale di solidarietà. Tuttavia, per l'applicazione di tali disposizioni, la CRAM ha determinato l'insieme di dette prestazioni al prorata della durata dei periodi d'assicurazione compiuti, in conformità all' art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72.

Nella fattispecie, la CRAM non ha corrisposto alcuna pensione di reversibilità dato che l'importo delle prestazioni dirette dell'interessata è risultato più elevato rispetto al limite di cumulabilità più favorevole alla stessa.

3. All'udienza del 15 luglio 1982, l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, con il sig. Guy Auwerx, in qualità di agente, ha svolto ulteriori osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato nuove conclusioni alla stessa udienza.

In diritto

1 Con ordinanza 22 maggio 1981, pervenuta alla Corte il 3 giugno 1981, la Cour du travail di Gand, divisione di Bruges, ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 Tale questione è stata sollevata nel corso di una controversia fra la sig.ra Vlaeminck, vedova Saelens, e l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, ente belga di previdenza sociale (in seguito: ONPTS).

3 La Vlaeminck ha svolto attività come lavoratrice subordinata in Belgio dal 1926 al 1929 e dal 1950 al 1970, e in Francia dal 1931 al 1936. Il coniuge defunto era stato occupato quale lavoratore subordinato in Belgio dal 1926 al 1929 e dal 1940 al 1942 e, quale frontaliero, in Francia dal 1930 al 1939.

4 Nel 1971 l'ONPTS concedeva alla Vlaeminck una pensione di vecchiaia di 25/40, in base a quote annuali di 1/40, pari ai 25 anni di attività da lei compiuti in Belgio. Lo stesso anno, anche la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord de la France (in seguito: CRAM) le riconosceva una pensione di anzianità sulla base del periodo di attività da lei compiuto in Francia.

5 La Vlaeminck otteneva altresì dall'ONPTS, nel 1971, una pensione superstiti nella misura di $^{17}/_{17}$ in base ai 17 anni di attività compiuti dal marito sia in Belgio che in Francia. Quest'ultima pensione le veniva attribuita in forza dell'art. 18, n. 6, del regio decreto belga 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti che dispone, per quanto concerne l'occupazione quale lavoratore frontaliero o stagionale in un paese limitrofo, che la vedova del lavoratore possa ottenere una pensione superstiti pari alla differenza fra l'importo della pensione superstiti che essa riceverebbe se l'attività fosse stata esercitata in Belgio e l'importo della pensione concessa per la stessa attività in forza della legge del paese dell'occupazione. La disposizione suddetta precisa inoltre che tale pensione costituisce una «pensione minima» fermo restando tuttavia che, per l'applicazione dell'art. 50 del regolamento n. 1408/71, il trattamento minimo viene determinato senza tener conto della pensione straniera.

6 Dagli atti di causa, ed in particolare dai chiarimenti forniti, nel corso del procedimento, dall'ONPTS, risulta che questo ha calcolato la pensione superstiti prendendo in considerazione anche i 10 anni di attività del Saelens quale lavoratore frontaliero in Francia in quanto in tale Stato membro non era riconosciuto il diritto alla pensione superstiti. L'importo di detta pensione

veniva tuttavia ridotto, in applicazione della disposizione anticumulo contemplata dall'art. 52 del regio decreto belga 21 dicembre 1967 che disciplina in via generale il regime della pensione di vecchiaia e superstiti per i lavoratori dipendenti. In forza di tale norma una pensione superstiti è cumulabile con una o più pensioni di vecchiaia solo fino a concorrenza di un importo pari al 110 % dell'ammontare della pensione superstiti.

7 Nel 1976, la CRAM concedeva alla Vlaeminck una pensione superstiti («pensione di reversibilità») prorata, liquidata in applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, sulla base del periodo di attività compiuto dal Saelens in Francia. Tale pensione, tuttavia, veniva ridotta a zero in conformità alle norme di legge francesi che vietano il cumulo fra le prestazioni dirette di vecchiaia e le prestazioni di reversibilità.

8 Il riconoscimento in Francia del diritto a pensione superstiti, per quanto ridotta a zero, ha indotto l'ONPTS a riesaminare d'ufficio la pensione superstiti belga. Con provvedimento 11 gennaio 1977, l'ONPTS attribuiva alla Vlaeminck una pensione superstiti pari alla quota di anzianità di $^{7}/_{17}$, ossia ai sette anni di attività del Saelens in Belgio, con esclusione dei dieci anni di attività compiuti in Francia. Tale pensione costituisce una pensione prorata, calcolata ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, in cui non è quindi più compreso il complemento di $^{10}/_{17}$ calcolato a norma dello art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50, ma che, d'altra parte, non è soggetta al limite di cui alla disposizione anticumulo dell'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967. Secondo i chiarimenti forniti dall'ONPTS, la pensione prorata è stata corrisposta in quanto di ammontare più elevato rispetto a quella liquidabile sulla sola base della legge belga. Tale pensione era conseguentemente di importo maggiore rispetto a quella di cui l'interessata era titolare prima del provvedimento litigioso.

9 La Vlaeminck impugnava il provvedimento ONPTS 11 gennaio 1977 dinanzi al Tribunal du travail di Bruges, che lo annullava per carenza di motivazione. L'ONPTS interponeva appello dinanzi alla Cour du travail di Gand.

10 Ritenendo necessaria una pronuncia della Corte ai fini della decisione della controversia, la Cour du travail di Gand, divisione di Bruges, ha sollevato, in via pregiudiziale, la questione seguente:

«se, nell'applicare il regolamento n. 1408/71 ad una pensione superstiti attribuita in Francia ad un belga, ma non pagabile, le disposizioni anticumulo possano nuovamente essere applicate nel Belgio — all'interessata veniva attribuita in Francia, dal 1° gennaio 1973, una pensione superstiti di FF 1 418, tuttavia non pagabile a norma dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1408/71 e dell'art. 7 del regolamento n. 574/72; il Regio Ufficio per le pensioni dei lavoratori attribuiva all'interessata una pensione di vecchiaia non modificata, ma dalla pensione superstiti veniva detratta la pensione superstiti francese in conformità alle disposizioni anticumulo di cui ai soprammenzionati regolamenti CEE».

11 Discende da quanto precede che la pensione superstiti della Vlaeminck, concessa dall'ONPTS con provvedimento 11 gennaio 1977, non è il risultato dell'applicazione di una norma anticumulo a seguito del riconoscimento del diritto ad una pensione superstiti in Francia, ma costituisce una pensione prorata basata su un'applicazione, di per sé corretta, dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71. Non si configura pertanto, contrariamente a quanto ritiene il giudice del rinvio, una doppia applicazione delle disposizioni anticumulo.

12 Si ricava altresì dalle considerazioni che precedono che la pensione superstiti concessa alla Vlaeminck è stata calcolata proporzionalmente in conformità all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, in quanto la pensione così ottenuta superava l'importo di quella riconoscibile in base alla sola legge belga, ossia maggiorata del complemento di $^{10}/_{17}$, ai sensi dell'art. 18, n. 6, del regio decreto n. 50, ma ridotta successivamente in applicazione della disposizione anticumulo di cui all'art. 52 del regio decreto 21 dicembre 1967.

13 Alla luce di questa situazione di fatto, la questione pregiudiziale appare senza oggetto. Essa non consente di sviluppare elementi interpretativi di diritto comunitario utilizzabili dal giudice del rinvio al fine di risolvere, in funzione di tale diritto, la controversia dinanzi ad esso pendente.

14 Ne consegue che, alla luce degli aspetti di fatto e di diritto propri della causa principale, nella fattispecie non si pone alcun problema di diritto comunitario, talché la Corte non può pronunciarsi, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177, sulla questione sollevata dalla Cour du travail di Gand.

15 Stando così le cose, non è necessario risolvere la questione proposta dal giudice nazionale.

Sulle spese

16 Le spese sostenute dai Governi italiano e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza sezione),

pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Cour du travail di Gand, sezione di Bruges, con ordinanza 22 maggio 1981, dichiara:

Non è necessario risolvere la questione proposta dal giudice nazionale.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 settembre 1982.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait